



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Servizio Ispettivo

Alle Istituzioni Scolastiche di II grado
Statali e Paritarie

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Oggetto: Trasferimenti degli alunni tra istituzioni scolastiche nella scuola secondaria di secondo grado

Con la presente nota si forniscono alcuni chiarimenti sulle modalità di trasferimento in corso d'anno scolastico degli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

1. Trasferimento dello studente iscritto al primo anno della scuola secondaria di II grado – condizioni generali, richiesta motivata

Le iscrizioni sono disciplinate annualmente da una circolare ministeriale che detta tempi e procedure per l'iscrizione degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico successivo.

L'ultima Circolare n. 40055 del 12.12.2023 dispone che *“Le istituzioni scolastiche, nei limiti dei posti disponibili, rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore”*.

*Pertanto, qualora **gli interessati chiedano**, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica o formativa e **prima dell'inizio dell'anno scolastico, ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione, sia a quello della scuola di destinazione.***

2. Trasferimento dello studente iscritto al primo anno per un altro indirizzo di studi o altra istituzione scolastica o formativa, indicazioni

Riferimenti: Filippo Ciancio - Patrizia Abate - Ignazio Testoni



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Servizio Ispettivo

Le disposizioni della C.M. n. 40055 del 12.12.2023 vanno coordinate con l'art. 4, comma 10, lettera a) del D.M. n. 5/2021, secondo cui ***“gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi.***

Dal combinato disposto della C.M. n. 40055/2023 e del D.M. n. 5/2021, consegue che **gli iscritti alla prima classe** di un'istituzione scolastica o formativa **possono richiedere l'iscrizione presso altra istituzione scolastica**, con diverso indirizzo, ordinariamente entro i primi mesi dell'anno scolastico, e comunque **perentoriamente entro e non oltre il 31 gennaio**.

L'art. 4, comma 12, del D.M. 5/2021 con riferimento agli studenti rientranti nel caso sopraesposto, disciplinato dalla lettera a), prevede che l'inserimento avvenga ***“previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico”.***

La richiesta motivata di passaggio deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.

Il Dirigente della scuola di destinazione, ai fini dell'accoglimento della richiesta di passaggio, deve accertare se:

- ci sia spazio disponibile nella classe di destinazione (devono essere assicurati circa 2mq ad alunno in classe);
- non si superi, accettando la nuova iscrizione, il numero massimo di alunni per classe previsto dal D.P.R. n. 81/2009; particolare attenzione sarà riservata alla presenza di alunni con disabilità grave nella classe, che impone un limite di affollamento nell'aula pari a 20 alunni (con la tolleranza prevista dall'art. 4 del D.P.R n. 81/2009).

Nel caso siano soddisfatti i detti requisiti di accoglienza nella scuola di destinazione, **il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a rilasciare il nulla osta all'interessato e alla scuola di destinazione**, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità al trasferimento che saranno trattati più

Riferimenti: Filippo Ciancio - Patrizia Abate - Ignazio Testoni



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Servizio Ispettivo

avanti. Questa comunicazione (Nulla Osta) mira a prevenire eventuali mancate prese in carico dell'alunno da parte della scuola accogliente.

Le rettifiche nell'Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di destinazione.

3. Trasferimento (riguardante qualunque classe frequentata) presso altra istituzione scolastica con il medesimo indirizzo, articolazione, opzione di studi, per la medesima classe frequentata, indicazioni

Tale tipo di trasferimento è di solito legato alla necessità dello studente di spostarsi in altra sede per sopravvenute esigenze.

La C.M. n. 40055 del 12.12.2023 (rif. § 9 – nota 6) prevede che *“In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, **per eccezionali motivi debitamente rappresentati** (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico”*.

La concessione del nulla osta in uscita è vincolata in questo caso al rispetto delle seguenti condizioni:

- Il trasferimento deve riguardare tassativamente lo stesso indirizzo, articolazione, opzione e classe della scuola di provenienza;
- deve sussistere la disponibilità all'accettazione da parte della scuola di accoglienza, in termini di capienza della classe di destinazione e secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 81/2009.

Al fine di favorire il successo formativo dell'alunno trasferito, è necessaria l'elaborazione da parte del Consiglio della classe ricevente di un bilancio delle competenze acquisite dall'alunno, per definire eventuali recuperi.

Il Consiglio di classe ricevente deve, inoltre, acquisire e tener conto del numero di assenze registrate nella scuola di provenienza ai fini di verificare la validità dell'anno scolastico dell'allievo accolto.

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che svolgono attività di tipo itinerante possono richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.

Riferimenti: Filippo Ciancio - Patrizia Abate - Ignazio Testoni



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Servizio Ispettivo

4. Trasferimento di alunni iscritti nelle classi seconde da una istituzione scolastica ad un'altra di indirizzo diverso, indicazioni

L'articolo 4, comma 10, lettera b) del D.M. 5/2021 dispone che *“gli **studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi**”*.

Il D.M. 5/2021 non definisce i tempi della procedura, che dovrebbe pertanto essere perfezionata prima dell'inizio delle attività didattiche o, al massimo, nelle prime settimane dell'anno scolastico.

Anche per gli studenti ammessi alla classe seconda, che chiedono il trasferimento ad altro indirizzo, l'art. 4, comma 12, del D.M. 5/2021 - lettera b) prevede che l'inserimento avvenga *“previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico”*.

La richiesta di trasferimento presso istituzione scolastica con altro indirizzo, anche in questo caso, deve essere sempre accompagnata da una richiesta motivata di passaggio e dalla verifica, da parte della scuola di destinazione, dei requisiti di accoglienza.

Eventuali richieste di iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studenti già ammessi alla classe seconda di altro percorso di studi a seguito di scrutinio finale, non sono accoglibili in quanto non espressamente consentite dalla norma vigente.

5. Trasferimento nel corso dell'anno scolastico di alunni iscritti nelle classi successive alla seconda da una istituzione scolastica ad un'altra di indirizzo diverso, indicazioni

Ci si riferisce alle richieste degli studenti di trasferimento nel corso dell'anno scolastico, durante il periodo delle lezioni, dall'indirizzo di studio frequentato, ad un diverso indirizzo di studio, nella classe di grado corrispondente a quella frequentata.

Al riguardo il D.M. n. 5/2021, all'art. 4, prevede che il trasferimento può avvenire **solo dopo la conclusione dell'anno scolastico, previo svolgimento di esami integrativi:**

Riferimenti: Filippo Ciancio - Patrizia Abate - Ignazio Testoni



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Servizio Ispettivo

- per gli **studenti ammessi alla classe successiva** in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio alla classe di grado corrispondente a quello di promozione ma in un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado
- per gli **studenti non ammessi alla classe successiva** in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di grado corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

Il D.M. 5/2021 non consente, pertanto, di accogliere tali richieste durante il periodo delle lezioni, poiché ai sensi dell'art. 4, comma 1, *“Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un’unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni”*.

Quindi il **passaggio** in questo caso è **inammissibile non potendosi istituire nella scuola di destinazione sessioni di esami di idoneità durante il periodo delle lezioni”**.

L’art. 1 del D.M. 5/2021 non consente nemmeno l’attivazione di più sessioni di esami integrativi nel corso dell’anno scolastico.

6. Ulteriori disposizioni sui trasferimenti degli studenti

Poiché il passaggio alla classe successiva alla prima di altro indirizzo può avvenire solo nel caso di promozione alla classe successiva deliberata dal Consiglio di classe dell’indirizzo precedente (D.M. 5/2021, art. 4), **lo studente** per il quale in sede di scrutinio finale sia stata deliberata la **sospensione del giudizio e l’attribuzione del debito scolastico, può sostenere esami integrativi solo dopo che il debito sia stato recuperato** e lo scrutinio finale venga definitivamente concluso. Ciò richiede necessariamente che gli esami integrativi devono svolgersi nell’intervallo tra lo scrutinio definitivo e l’inizio delle lezioni.

Analogamente, ai sensi dell’art.5 del D.M. 5/2021, i **candidati interni** (cioè gli studenti iscritti che non si sono ritirati dalla frequenza entro il 15 marzo) **possono sostenere esami di idoneità** per accedere ad una classe superiore a quella che hanno frequentato (eventualità che si manifesta nel caso si intenda recuperare anni scolastici del percorso pregresso), nella medesima scuola o in una

Riferimenti: Filippo Ciancio - Patrizia Abate - Ignazio Testoni



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Servizio Ispettivo

scuola diversa, solo se hanno superato l'esame di stato del primo ciclo da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi ed esclusivamente **se hanno conseguito la promozione allo scrutinio finale o se hanno recuperato il debito nel caso di sospensione del giudizio**. In tale ultimo caso gli esami di idoneità potranno essere sostenuti, dopo che lo studente abbia dimostrato di aver recuperato i debiti che hanno cagionato la sospensione del giudizio, e comunque prima dell'inizio delle lezioni.

Si ricorda, inoltre, che il D.M. 5/2021 esclude l'ammissione ad esami integrativi nei percorsi quadriennali e nei serali (art. 4, comma 5).

Va altresì richiamato che *"I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza"* (art. 4, comma 6) e **"supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove"** (art. 4, comma 9).

Si rammenta, infine, che la Circolare n. 40055 del 12.12.2023 dispone che le istituzioni scolastiche, prima dell'acquisizione delle iscrizioni, devono definire i criteri di precedenza nelle iscrizioni, mediante delibera del Consiglio d'Istituto.

Anche per le iscrizioni pervenute in corso d'anno in relazione a trasferimenti e/o eventuali cambi di percorso di studio o indirizzo tra un anno scolastico e l'altro, la Circolare n. 40055/2023 prevede che *il Consiglio d'Istituto deliberi i criteri di precedenza nell'accoglimento dei trasferimenti o cambi di indirizzo, tenendo in particolare considerazione le situazioni emergenziali e quelle legate a trasferimenti per esigenze di servizio di particolari categorie, che spesso vengono disposti con preavvisi molto brevi e che non devono causare l'interruzione della frequenza per gli alunni/studenti*.

7. Trasferimento degli studenti con disabilità

In assenza di specifiche disposizioni normative, le prescrizioni sopracitate sui trasferimenti degli alunni trovano applicazione anche per gli studenti con disabilità, DSA e BES. Per tali allievi le prove degli esami integrativi devono ovviamente avere come riferimento il piano educativo individualizzato (allievi con disabilità) o personalizzato (allievi DSA e BES).

Riferimenti: Filippo Ciancio - Patrizia Abate - Ignazio Testoni



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Servizio Ispettivo

Anche in questo caso, dunque, non è possibile il passaggio ad una scuola diversa durante il corso delle lezioni se non nel rispetto delle circostanze ricordate nei precedenti paragrafi.

8. Trasferimento dell'alunno disabile da una istituzione scolastica ad un'altra nel corso dell'anno scolastico. Docenti di sostegno

Nell'ipotesi di trasferimento ad altra Istituzione scolastica, lo studente con disabilità a cui è già stato assegnato un insegnante di sostegno non sempre può averne assegnato un altro presso la scuola di destinazione. Si ricordano a tal proposito le disposizioni impartite dal vigente Contratto regionale USR Sicilia - Utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA, secondo cui:

- In caso di trasferimento dell'alunno in altra scuola, il docente con incarico a tempo indeterminato potrà, a domanda, essere utilizzato nella nuova scuola per garantire la continuità didattica.
- Il docente con incarico a tempo determinato per l'intero orario di cattedra/posto, nel caso di trasferimento dell'alunno, dovrà seguire l'alunno nella nuova sede nell'ambito dello stesso comune o comuni limitrofi purché dello stesso distretto. Per le aree metropolitane l'operazione avverrà nell'ambito dello stesso distretto.
- Qualora l'alunno venga trasferito in altro distretto o si ritiri, il docente con contratto a tempo determinato potrà essere utilizzato, per motivate necessità, nel distretto ove è compresa la scuola di servizio ovvero nell'ambito del comune di servizio nel caso che il comune comprenda più distretti; ciò sempre che nella scuola non ci siano specifiche esigenze.

Eccezionalmente, nel caso di trasferimento in un altro comune della provincia, l'USR potrà valutare di istituire sull'alunno un ulteriore posto in deroga.

Si rende indispensabile che il dirigente scolastico, al momento della richiesta di trasferimento, informi i genitori dell'alunno diversamente abile delle circostanze sopracitate, in particolare del fatto che non è detto che si possa garantire l'insegnante di sostegno all'alunno nella sede di trasferimento.

Riferimenti: Filippo Ciancio - Patrizia Abate - Ignazio Testoni



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Servizio Ispettivo

9. Obbligatorietà della concessione del nulla osta in caso di richiesta di trasferimento ad altra istituzione scolastica.

La C.M. n. n. 40055 del 12.12.2023 dispone che *“In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all'interessato e alla scuola di destinazione”*.

Secondo la giurisprudenza il Dirigente scolastico dell'istituto di provenienza, ovvero il gestore del centro di formazione professionale, **non ha discrezionalità in sede di rilascio del nulla osta al trasferimento, ed è tenuto a concederlo in presenza di una posizione regolare dell'alunno sul piano disciplinare e fiscale**; il nullaosta, infatti, *non è caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa*, dovendosi unicamente accertare la regolarità della posizione dello studente (T.A.R. Sicilia, n. 784/2015; TAR Umbria n. 344/2006; TAR Campania n. 5231/2018).

L'indicazione contenuta nella citata circolare annuale sulle iscrizioni, secondo cui la richiesta di trasferimento, presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione sia a quello della scuola di destinazione, debba essere *motivata e/o dovuta a eccezionali motivi debitamente rappresentati*, afferisce alla semplice regolarità formale della domanda, **non essendo consentito alcun sindacato all'Istituzione scolastica in merito alle ragioni che hanno indotto lo studente a chiedere il trasferimento**.

In tal senso la giurisprudenza ha affermato *l'illegittimità del diniego di rilascio del nulla osta al trasferimento basato sulla motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, che subordinerebbe il rilascio dell'autorizzazione alla sussistenza di situazioni particolari, opportunamente motivate, discrezionalmente valutabili dall'Amministrazione* (TAR Catania, n. 59/2009).

Va tuttavia rilevato che, sempre secondo costante giurisprudenza, **la natura di atto dovuto del nulla osta sussiste solo in presenza delle condizioni di ammissibilità del trasferimento previste dalla normativa vigente, dunque cessa nel caso in cui sussistano delle circostanze oggettive che non consentano l'iscrizione dello studente presso il tipo di istituto scolastico prescelto** (T.A.R. Umbria n. 344/2006; T.A.R. Sicilia Catania, n. 59/2009; T.A.R. Campania, n. 4956/2013; TAR Lazio, n. 5557/2016).

Riferimenti: Filippo Ciancio - Patrizia Abate - Ignazio Testoni



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Servizio Ispettivo

Ciò significa che, **se non sussistono le condizioni di legge per il trasferimento dell'alunno il nulla osta non può essere concesso**, come nel caso in cui la richiesta di trasferimento avvenga oltre l'inizio delle lezioni per classi superiori alla prima di indirizzo diverso o non sussistano presso l'istituto di destinazione le condizioni logistiche per accogliere lo studente, ovvero sia richiesto di cambiare indirizzo in corso di anno scolastico e non sia possibile (vedi § 2 e 3).

10. Onere di verificare la sussistenza del necessario consenso di entrambi i genitori al trasferimento presso altra istituzione scolastica.

La richiesta di trasferimento presso altra istituzione scolastica, al pari della domanda di iscrizione, deve essere condivisa da entrambi i genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale rientrando, ai sensi degli articoli Art. 337-ter e 337-quater del codice civile, tra *le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione* che devono essere *assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli*, qualunque sia il regime dei rapporti personali fra i coniugi (matrimonio, separazione, affidamento).

Nell'ipotesi di richiesta di nulla osta al trasferimento ad altra scuola, secondo costante giurisprudenza, l'accordo tra i genitori può anche essere desunto implicitamente dalla richiesta di uno solo di essi, senza che sia necessario, da parte della scuola, accertare il parere favorevole dell'altro.

È opportuno, in tal caso, ricordare ai genitori nel **modulo di richiesta del nulla osta che, alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, la scelta del trasferimento, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e che nel caso la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.**

Secondo la giurisprudenza, l'onere di verificare la sussistenza dei presupposti della richiesta di nulla osta al trasferimento sussiste, invece, quando sia nota la possibilità di un eventuale contrasto tra i genitori su tale decisione alla scuola, che in questo caso è tenuta ad acquisire il consenso di entrambi, in mancanza del quale il nulla osta non può essere concesso e l'eventuale provvedimento può essere annullato dal giudice amministrativo su istanza dell'altro genitore.

Riferimenti: Filippo Ciancio - Patrizia Abate - Ignazio Testoni



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Servizio Ispettivo

Nel caso in cui la separazione dei coniugi e l'affidamento dei figli ad uno solo di essi sia nota alla scuola è onere della stessa, quindi, acquisire il consenso di entrambi i genitori, in quanto *tra le decisioni di maggiore interesse per i figli (e nel novero di queste senza dubbio rientra la scelta della scuola, perché essa può condizionare l'apprendimento e la formazione del minore), la legge ne affida la competenza ad entrambi i coniugi. Può tuttavia accadere che il consenso non si raggiunga. In tal caso, come in ogni altro in cui ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse dei figli, il coniuge non affidatario può ricorrere al giudice (Cass., n. 14360/2000).*

Tale principio vale anche nel caso di affidamento condiviso, in presenza del quale *l'istituzione scolastica cui sia richiesto da uno solo dei genitori affidatari il nulla osta al trasferimento in altro istituto deve acquisire l'opinione sul punto dell'altro genitore, non concedendo il nulla osta ove il riscontro non sia positivo*" (TAR Emilia-Romagna, n. 1939/2009).

In caso di contrasto non risolto in ordine alla richiesta di nulla osta al trasferimento, il dirigente scolastico potrà segnalare la situazione al Tribunale per i minorenni, in modo tale che la valutazione sia rimessa a tale autorità.

Il Direttore Generale
Giuseppe Pierro

Riferimenti: Filippo Ciancio - Patrizia Abate - Ignazio Testoni